

Bologna 16 febbraio 2005

Intervento dell'assessore alle politiche abitative e della casa del comune di Bologna Antonio Amorosi.

Questo testo è la trascrizione fedele, parola per parola, dell'intervento dell'assessore in commissione di indagine sulla Commissione Consultiva Casa.

La relazione è divisa in sette capitoli. Ogni snodo concettuale è supportato da molti allegati in versione originale o in copia (verbali della commissione, schede tecniche degli uffici, ecc...); materiale di supporto utilizzato a titolo esemplificativo

Capitolo 1. Il ricevimento dei cittadini

Capitolo 2. Quadro legislativo generale

Capitolo 3. La Commissione Consultiva Casa : istituzione, funzionamento, arbitrarietà e privilegi

Capitolo 4. I politici assolvono tutte le funzioni: operatori sociali, istruttorie, orientamento delle politiche, funzione amministrativa. Nullità degli atti

Capitolo 5. Quadro deliberativo attuale e confronto col precedente

Capitolo 6. Conseguenze dell'arbitrarietà e dei privilegi della Commissione Consultiva Casa

Capitolo 7. Violazioni gravi e motivazione dell'azione amministrativa

Capitolo 1. Il ricevimento dei cittadini

Dal primo giorno di insediamento della giunta, come era giusto che fosse, ci siamo resi **immediatamente disponibili al ricevimento dei cittadini**, quei cittadini che cercavano un colloquio col nuovo assessore alle politiche abitative e della casa; senza indugi abbiamo dedicato al ricevimento un giorno della settimana aprendo le linee telefoniche per i contatti più urgenti.

Dai colloqui telefonici al contatto giornaliero delle persone che si presentavano senza preavviso presso i nostri uffici, fino al ricevimento settimanale, abbiamo ascoltato approfonditamente, e a diverso titolo, veramente tantissime persone; per la sola struttura dell'assessorato fino ad oggi una stima sommaria di circa quattro/cinquecento cittadini.

Gli incontri si svolgevano pressoché tutti nel medesimo modo.

Era presente l'assessore o l'assessore + un impiegato dell'assessorato e col passare del tempo ci siamo organizzati garantendo anche la presenza di un funzionario dell'ufficio casa.

Il ricevimento vero e proprio seguiva un iter quasi naturale.

A una breve interlocuzione iniziale di considerazioni che riguardavano la grave difficoltà complessiva a trovare una locazione adeguata, la lentezza delle assegnazioni e graduatorie ERP vigenti o domande sulle ipotesi di programmazione, di mercato, i progetti che il comune intendeva intraprendere, seguiva una seconda fase, comune quasi a tutti, in cui il cittadino indirizzava il discorso sulla propria condizione di disagio abitativo o del nucleo familiare di appartenenza, sulla posizione in graduatoria (se c'è ne era una), la difficoltà a pagare l'affitto, il proprio canone troppo oneroso, ecc... .

I cittadini a ricevimento focalizzavano quasi naturalmente la discussione sulla propria specifica situazione e sulla necessità e opportunità di garantire un aiuto e un intervento del Comune.

A seconda della condizione ma con la medesima propensione rassicuravamo le persone a colloquio motivando che anche sul loro caso ci sarebbe stato un immediato e opportuno interessamento dei servizi sociali e degli operatori predisposti; rammentavamo come è disciplinato tutto l'intervento del Comune di Bologna nello specifico del settore abitativo: i bandi pubblici generali o quelli speciali per specifiche categorie, gli interventi per calmierare il costo della casa e le politiche per l'affitto programmati dalla giunta, le tipologie di contratto concordato che il comune rendeva possibile da qualche anno, i nuovi insediamenti, i modelli istruttori per accedere attraverso graduatoria alle case del comune, l'iter da seguire e le eventuali procedure di valutazione a cui sottoporsi.

Spiegavamo come gli uffici fossero già predisposti a seguire un iter celere ma articolato per le istruttorie dei casi singoli e le graduatorie, le situazione di emergenza eccezionale e quali fossero gli interventi mirati per tamponare le situazioni familiari maggiormente disagiate; **rammentavamo sempre ai nostri interlocutori che le case del comune spettano a chi è in maggiore difficoltà economica e/o sociale**, questo stabilisce la legge e questo è quanto gli uffici del comune devono attuare .

Abbiamo potuto costatare, già da primi colloqui, che le reazioni a queste spiegazioni, non erano affatto buone; era palese il manifestarsi nei cittadini a colloquio di un disagio sempre maggiore, un disagio crescente che diveniva completo e che accomunava col passare dei giorni un numero sempre maggiore di confronti; disagio che caratterizzava col tempo il tenore di fondo di quasi tutti gli incontri.

Già dai primi contatti fino al ricevimento programmato previo appuntamento, sempre con maggior insistenza, ci si faceva notare che le spiegazioni da noi date non erano per niente aderenti alle abituali procedure di rito; **con sempre maggior insistenza ci si ripeteva che le assegnazioni delle case del comune non avvenivano secondo gli iter da noi segnalati; ci si faceva osservare con esempi calzanti che le valutazioni di assegnazione erano politiche e/o dei politici e non di altra natura**; che...“le procedure tecniche, sì! avevano la loro importanza... ma una volta segnalata la condizione specifica, **la scelta era politica**”; l’iter procedurale degli uffici seguiva in un secondo momento. Era questo il leit motive costante. All’inizio accennato, col passare del tempo insistente, poi generalizzato.

Al nostro insistere e ribadire che gli alloggi del comune di Bologna vengono assegnati in base a leggi e regolamenti, a graduatorie e ai requisiti posseduti e che valutazioni specifiche sui singoli casi non dovessero essere espressi da politici, dall’assessore o da consiglieri comunali e che per questa funzione sono predisposti gli operatori professionali dei servizi sociali, dei quartieri, quelli centrali del servizio casa, ci si faceva osservare, *sempre con maggiore disappunto*, che non era questo il modo di procedere,

che **“il politico” si era sempre interessato al singolo caso e interveniva,** che le procedure adottate in precedenza seguivano un iter ben diverso.

Siamo rimasti manifestamente sorpresi che le considerazioni che accomunavano tutto questo considerevole numero di cittadini testimoniassero una conoscenza di meccanismi consolidati, meccanismi che negli anni si erano articolati in modo complesso su un presupposto che ogni colloquio ampiamente ribadiva.

Il presupposto radicato e diffuso che accomunava tutto l'insieme delle persone che ci hanno contattato in tutti questi mesi era che **senza l'intervento personale e puntuale di un politico non fosse possibile e in tempi certi, l'ottenimento di un alloggio del Comune.**

Ad una richiesta di motivazione ulteriore e di approfondimento, tutte queste persone ripetevano con estrema convinzione e con disinvolta certezza che **una consistente quota di alloggi veniva normalmente gestita dai politici indipendentemente dalle procedure degli uffici comunali competenti.** Era luogo comune di questi colloqui e considerazione diffusa, quasi l'ambiente naturale di ogni ulteriore approfondimento, che i politici gestissero personalmente una quota delle case del comune di Bologna.

Il passare dalle regole, dalle procedure stabilite e in definitiva da un **sistema di diritto** che è garanzia per tutti, **veniva vissuto** come una **fittizia descrizione delle procedure reali** e vigenti. Parlo del denominatore comune di quasi tutti gli incontri. Quando ricomunicavamo ulteriormente l'iter stabilito dalla legge ottenevamo come risposta dagli stessi interpellati segni di evidente disappunto, fino al procurare in tantissimi, *manifestazioni di grande irritazione*. Secondo la stragrande maggioranza di queste persone l'intervento diretto dell'assessore era possibile, anzi dovuto: il politico interveniva con segnalazione opportuna e con atto di assegnazione.

Rammento che all'inizio sono rimasto alquanto perplesso della natura di queste considerazioni ma ho proceduto oltre.

Di fronte a nostra **richiesta di segnalare o denunciare ufficialmente irregolarità di cui erano a conoscenza**, molti di costoro si manifestavano risentiti, in quanto facevano rilevare che tale meccanismo fosse connaturato al sistema di gestione e assegnazione del patrimonio abitativo del Comune di Bologna e che una tale procedura non fosse una loro decisione, che non fosse loro la responsabilità di questa scelta.

Molti cittadini, non paghi, illustravano con sorprendente dettaglio i più diversi sistemi di contatto con i politici, di **promesse ricevute**, i più disparati sistemi di elusione dei controlli (le separazioni fittizie dei nuclei familiari o il lavoro in nero di uno dei componenti erano la costante) sia nel dimostrarsi in diritto di accesso alle case del comune sia nelle assegnazione straordinarie (attribuendoli sempre ad altri, per il vero) e aggiungendo in diversi casi un discreto atteggiamento ironico sulla ingenuità dell'assessore, forse dovuta a "un suo eccessivo attaccamento alle procedure".

Il tenore di tutti questi incontri mi ha imposto una serie di evidenti e gravi interrogativi.

Ho ritenuto più che legittimo anzi doveroso verificare se quanto raccontato avesse una pur minima aderenza con la realtà. Se quanto descritto fosse mai accaduto in passato, se le considerazioni fatte mi avessero una qualche corrispondenza con la realtà concreta viste le pressanti esposizioni manifestatemi nei colloqui.

In parallelo ai tanti incontri con i cittadini abbiamo cominciato a **leggere e con maggiore attenzione i molti documenti in nostro possesso**, progetti, convenzioni, contratti,.. e tra gli altri i verbali della Commissione Consultiva Casa, **le assegnazioni di emergenza, i decreti specifici di assegnazione di alloggi, i decreti di trasformazione delle assegnazioni temporanee ad assegnazione definitiva, le migliaia di segnalazioni scritte da diversi consiglieri comunali in sollecito ad interventi in favore a singoli cittadini**; ancor di più indotti a leggerli per ricostruire e capire con attenzione i meccanismi rilevanti. Parliamo di documenti che sono pressoché tutti pubblici e di cui si può avere visione se se ne fa richiesta al comune di Bologna.

Capitolo 2 : Quadro legislativo generale

Per completezza di informazione e per una più chiara evidenza della gravità dei fatti passo ora a una veloce carrellata del quadro legislativo all'interno del quale ci muoviamo, prima di addentrarmi nell'elencazione delle gravi violazioni che si possono riscontrare nell'attività prodotta dalla passata Commissione Consultiva Casa.

Il D.P.R. del 24 luglio 1977 disciplina in modo organico il sistema di intervento pubblico nel settore abitativo; trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale e dei relativi finanziamenti. Dopo la riforma del titolo V le leggi regionali, sui temi di propria competenza, hanno pari valore delle leggi nazionali.

La nuova legge regionale n.24 del 8 agosto 2001, disciplina l'intervento pubblico nel settore abitativo, aggiorna e reimposta la legge precedente, l.r n.12 del 1984, conservandone lo spirito.

Per l'attuazione delle politiche si rimanda ai Comuni che, secondo quanto stabilito regolamentano gli interventi da porre in essere nel territorio di competenza.

Il regolamento di politica abitativa del Comune di Bologna attua la legge regionale vigente e stabilisce (art.7 comma 1) che all'assegnazione degli alloggi si provvede tramite pubblico concorso sulla base di criteri di valutazione della gravità che il comune stesso definisce con proprio autonomo regolamento. Il regolamento risulta particolarmente attento ai problemi connessi alla situazione abitativa dei cittadini, tanto da avere previsto, oltre alla graduatoria generale, una serie di articolazioni speciali riservate a categorie di nuclei familiari (giovani coppie, famiglia con

anziani non autosufficienti, ecc.); graduatorie redatte sempre a termine di legge secondo le modalità generali di assegnazione degli aventi diritto.

Ricordiamo che la legge stabilisce che ogni particolare istruttoria e ogni valutazione atta alla formazione di queste graduatorie deve essere compiuta e redatta da personale deputato al ruolo.

Il regolamento comunale dispone anche che per affrontare **le situazioni di particolare emergenza abitativa** si predisponga all'inizio di ogni anno una quota percentuale di alloggi di quelli che si ritiene saranno disponibili nel corso dell'anno, per particolari e non previste situazioni di emergenza.

Rammentiamo anche alcuni concetti di diritto amministrativo che per quanto banali ed elementari sono dei cardini del funzionamento della P.A.

A partire dalla legge 142 del 1990, passando poi alla legge 127 del '97, e arrivando fino al testo unico degli enti locali del 2000, il legislatore ha enunciato il principio fondamentale della separazione fra funzione politica e funzione amministrativa, differenziando la funzione di indirizzo, programmazione e controllo politico dalla funzione organizzativa e tecnica, che caratterizza invece il piano dell'agire amministrativo vero e proprio, attività del personale dirigente deputato al ruolo.

Il d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 3, comma 1 stabilisce che gli organi di governo dell'Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, e al 2° comma prevede che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, **compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno** mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ed inoltre che essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

La legge Bassanini n.127/1997 ha stabilito che sono attribuiti ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, **anche di natura discrezionale**,

nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Questa netta separazione del legislatore emerge con maggiore forza dal 1990, per far sì che non vi siano più ambiguità sulla diversità di funzione, fra funzione politica e funzione tecnico amministrativa, al fine di garantire una corretta attuazione di regolamenti e documenti di indirizzo politico e che i provvedimenti nei confronti dei cittadini non siano arbitrari. Questa riforma, ridefinendo i ruoli all'interno della P.A., le conferisce certezza di responsabilità amministrativa e possibilità di agire concretamente per l'attuazione degli indirizzi politici.

Com'è ovvio che sia anche per la materia che ci compete, deve essere attuato il principio della separazione dei poteri.

Dunque, ricapitolando: le leggi nazionali, la legge regionale, il regolamento comunale disciplinano le procedure.

Ricordiamo che il tema che costituisce oggetto dell'indagine attuale riguarda l'attività della passata Commissione Consultiva Casa.

Per comprendere puntualmente l'attività della Commissione occorre prioritariamente focalizzare l'attenzione su una delle sue principali funzioni, l'esercizio delle cosiddette assegnazioni straordinarie in emergenze, assegnazioni effettuate in deroga ad ogni graduatoria vigente.

Prima di passare alla disamina dettagliata dell'attività della Commissione Consultiva Casa dobbiamo spiegare cosa si intende, cosa la legge intende per emergenza abitativa.

Cos'è l'emergenza abitativa?

Quali sono gli elementi che la giustificano?

Elementi che giustificano la condizione di emergenza abitativa si identificano con le fattispecie di eccezionalità e/o urgenza.

Per **eccezionalità** si intende un **bisogno preponderante in termini di gravità della situazione sociale ed abitativa,** e quindi **oggettivamente**

più grave rispetto a quello delle persone regolarmente collocate in graduatoria; l'urgenza deve esprimere invece il concetto di imprevedibilità per eventi sopravvenuti che la graduatoria vigente non ha potuto prendere in considerazione.

Capitolo 3. La Commissione Consultiva Casa : istituzione e funzionamento, arbitrarietà e privilegi

La Commissione Consultiva Casa è stata istituita con delibera di giunta nel 1986, nel 1991, nel 1996, nel 1999. **La sua attività e le sue sedute hanno avuto durata fino al giugno 2004.**

Nel 1986 venne istituita la prima Commissione Consultiva Casa.

La delibera di istituzione stabilisce che la commissione è composta dall'assessore più i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

Presieduta dall'assessore e composta da 3 politici dei gruppi di maggioranza e da 2 dell' opposizione, la commissione aveva funzione di esprimere parere consultivo su assegnazioni in deroga alle graduatorie, decadenze dalle assegnazioni e cambi alloggi. Allegato (1)[copia delle delibere di istituzione]

L'istituzione della commissione non fa riferimento ad alcuna legislazione in atto, né precedente al 1986 né successiva al 1986.

Stiamo dicendo che a un certo punto della storia delle politiche abitative della città di Bologna viene istituita una commissione consultiva per la casa, composta solo da politici. Infatti stante la chiarezza dei testi di riforma della pubblica amministrazione (1990) è dato più che manifesto, oltre ogni “irragionevole dubbio”, che ogni commissione giudicatrice o valutante deve essere composta esclusivamente da esperti scelti per la specifica capacità tecnico professionale e non da politici.

E' da rilevare che anche le delibere di istituzione della commissione composta dai politici, adottate per gli anni '91, '96, '99 menzionano quale fonte di diritto e di regolamentazione unicamente la delibera del 1986.

Stiamo dicendo che le delibere successive al '90 si limitano a perpetuare la C.C.C. ad ogni nuovo consiglio comunale facendo riferimento come unica fonte di diritto, ad una delibera di giunta, la prima delibera apparsa nell'86. **Le delibere per gli anni '91, '96, '99 non fanno alcun riferimento a qualsivoglia legge, procedura o regolamento, né di ordine nazionale né di ordine regionale, né altro. Vi rammento che ogni delibera, per la correttezza della sua formulazione, deve sottostare all'ordinamento nazionale, alle leggi regionali, o ai regolamenti locali. Non è il caso di questa commissione.**

Dopo alcune settimane d'insediamento della nuova giunta e del consiglio comunale diversi consiglieri comunali mi sollecitavano personalmente per l'istituzione della Commissione Consultiva Casa.

Consapevole dell'assenza, a riguardo, di qualsiasi quadro normativo, di qualsiasi legge di riferimento, procedevamo a **chiedere esplicito parere all'ufficio legale** del comune di Bologna che segnalava quanto segue.

(2) [copia del parere dell'"Ufficio legale del comune di Bologna" e copia del parere dell'ufficio "Unità consulenza giuridica e contenzioso del comune di Bologna"]

Le note significative sono qui riportate di seguito

L'ufficio legale del comune di Bologna, in parere espresso nel settembre 2004, fa notare che non esiste alcuna disposizione di legge che predisponga la costituzione di alcuna Commissione Consultiva Casa: **una tale disposizione non è prevista né nella legge regionale sull'ERP dell'84, né nella legge regionale del 2001, e continua che tanto meno è immaginabile che tale commissione possa essere di natura politica e composta da politici.**

L'ufficio legale del comune di Bologna afferma che è impossibile occultare e derogare la distinzione fra indirizzo politico e funzione amministrativa, e che nel caso ci si volesse avvalere della funzione

consultiva di una commissione “...sarebbe opportuno, in ogni caso, mutarne la composizione (al momento, politica)” alla luce del quadro legislativo.

L'ufficio legale continua dicendo che le **valutazioni** riferibili allo stato di **“emergenza abitativa”** di un singolo cittadino, infatti, si configurano solo ed esplicitamente come azione **dell'organo amministrativo**.

L'ufficio legale del comune di Bologna nella stessa nota citata, aggiungeva che tutte **“le commissioni giudicatrici devono essere composte solo da esperti scelti per la specifica capacità tecnico professionale e senza la presenza di componenti con una investitura politica”**,...in tal senso si esprime anche la **giurisprudenza del Consiglio di Stato con sentenza n.6396 del 27/12/2001**.

La stessa sentenza ribadisce anche il principio in base al quale la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere **esclusivamente di personale tecnico professionale** e va dunque esteso a tutte le commissioni tecniche esistenti. In riferimento alla legislazione sopra citata tutto ciò è più che esplicitamente regolato almeno dall'anno 1990 **al fine di garantire il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa**. Questo dice l'ufficio legale del comune di Bologna.

L'assenza della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa nella funzione pubblica elide i principi cardini della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Questa è invece quanto coerentemente sostiene il Ministero della Funzione Pubblica italiana.

Passiamo ora alla lettura dei verbali redatti dalla predetta Commissione prioritariamente dell'ultimo mandato 1999-2004.

Punto A

La mole è veramente esorbitante vista la regolarità di convocazione della commissione.

Siamo passati a leggere prioritariamente i verbali dell'ultimo mandato 1999 - 2004.

Gli atti e gli allegati che mostriamo sono solo **a titolo esemplificativo essendo la mole smisurata.**

I contenuti e le diciture appaiono con questi elementi di uniformità.

I verbali delle periodiche riunioni della Commissione Consultiva Casa, partono con l'elencazione delle persone presenti e dicono testualmente nel frontespizio: sono presenti per la Commissione Consultiva Casa... e qui segue la lista dei nomi dei politici (assessore + consiglieri comunali) che ne fanno parte (vedi delibera del mandato di riferimento) (3) [copia di un verbale della commissione]

Distinta dalla commissione è la presenza di uno/due componenti dell'ufficio casa e una ulteriore figura che svolge lavoro di verbalizzazione. Essi non hanno né diritto di voto né altro. Questo è quanto si evince in coerenza con le delibere di istituzione della commissione.

Punto B

Risulta dalla documentazione esistente che i politici avessero l'abitudine di fare segnalazioni dettagliate al personale degli uffici o relazioni scritte su singoli casi, inviandone copia o a voce alla stessa commissione di cui facevano parte, facendo verbalizzare le relazioni al momento o nella seduta successiva. Era in uso relazionare dettagliatamente con istruttoria uno specifico caso in una seduta della commissione e rimandare la segnalazione alla seduta successiva con valutazione e voto.

Per alcuni di costoro tale abitudine è continuata anche dopo l'insediamento dell'attuale giunta.

Stiamo dicendo che per alcuni politici era abitudine costruire per proprio conto delle istruttorie sociali approfondite su singoli casi che ritenevano meritevoli di segnalazione.

Allegato (4) [copia di diverse istruttorie dei politici fatte direttamente in commissione (8 modelli di istruttorie per tipologia di problema)

Allegato (5) [copia di preistruttorie preparate da alcuni consiglieri comunali che fungevano da materiale da potere esaminare in commissione]

Gli stessi consiglieri sottoponevano a voce o per iscritto tali istruttorie alla commissione Casa. La commissione casa riportava ogni segnalazione o istruttoria e procedeva oltre. **Nei verbali spesso viene indicato il politico che ha segnalato il caso**, in molte situazioni per problematiche di diverso tipo si relazionava come **“ovviamente” sarebbe stato il politico a contattare “personalmente” il cittadino in emergenza.**

Allegato (6), (7) (7a)[diversi verbali della commissione casa a titolo esemplificativo]

Punto C

Rammentiamo che le nostre descrizioni riguardano prioritariamente le commissioni dell'ultimo mandato 1999 - 2004.

La commissione procedeva poi ad un voto a maggioranza; parere espresso con voto su ogni singolo caso procedendo poi all'assegnazione, detta di emergenza, e a segnalare ai funzionari di competenza di procedere. La commissione politica firmava ogni verbale. Le firme sono o dell'assessore o dei componenti politici in assenza dell'assessore. C'è anche la firma della segretaria che trascrive quanto detto.

I verbali della commissione recitano anche nella prima pagina che sono presenti per l'ufficio casa uno o due rappresentanti e una segretaria.

La lettura dei verbali ben distingue la funzione della commissione vera e propria dalle funzioni di queste altre figure. Infatti, anche se può risultare eccessivo confermarlo la figura di operatore presente nemmeno esprime mai né voto né altro.

Punto D.

Il voto dei commissari politici veniva espresso anche quando il cittadino o il nucleo familiare era inserito in un elenco di casi di

emergenza redatto dagli assistenti sociali dei quartieri, questo stesso elenco, caso per caso, veniva sottoposto per approvazione alla Commissione Politica. Allegato (8) [copia di diversi verbali a titolo esemplificativo]

Sono veramente tantissime le segnalazioni con istruttorie dettagliate fatte da singoli consiglieri che venivano redatte nei verbali della commissione e poi poste all'esame della commissione stessa, seduta stante o nelle sedute successive; per l'approvazione delle quali, quindi, questi stessi consiglieri esprimevano parere all'interno della seduta della commissione politica.

E' vastissima la mole dei documenti in possesso degli uffici. Già da una prima superficiale lettura dei verbali Commissione Consultiva Casa risulta una mole incredibile di **più che manifeste incongruenze e contraddizioni**, sulla cui base poi si producevano una **infinita serie di approssimazioni e una indeterminatezza di giudizio di pareri**, proprio sui casi di segnalazioni per le assegnazioni di emergenza. Attività che nessun politico può svolgere ma che per giunta veniva svolta in modo alquanto singolare.

Punto E

Un altro verbale i **componenti della commissione mettono per iscritto l'auto-attribuzione del loro potere**: approvano una modifica al regolamento interno di funzionamento della commissione (quale regolamento interno non si comprende) in base alla quale spetta alla commissione l'accertamento dei requisiti anche nella sistemazione provvisoria. (9) Allegato [verbale della commissione casa]

Con la seduta successiva si delibera esplicitamente che una quota di alloggi disponibile per l'assegnazione deve essere ulteriormente riservata e utilizzata dall'Assessore e dai componenti della Commissione Consultiva Casa. Allegato (9.1) [verbale della commissione]

Questa stessa dicitura viene riportata per iscritto e ulteriormente riconfermata nell'anno successivo Allegato (9.2) [verbale della commissione]

Quando la Commissione Consultiva Casa, continua il verbale, esprime parere negativo per l'assegnazione, la decisione deve essere considerata inappellabile. Allegato (9.1 e 9.2) [verbale della commissione]

I documenti rilevanti ai fini delle assegnazioni delle case in deroga alle graduatorie, cioè che scavalcano sistematicamente le graduatorie, hanno quale elemento di uniformità l'essere quasi sempre privi di motivazione.

Punto F

Un elemento sostanziale si evidenzia in modo più che sproporzionato se paragoniamo le assegnazioni cosiddette politiche con le assegnazioni da bando pubblico.

Ci siamo posti la domanda: cosa accadeva a chi stava in graduatoria mentre venivano effettuate le assegnazioni politiche?

Abbiamo confrontato le condizioni dei nuclei familiari per i quali la commissione politica ha fatto l'assegnazione di emergenza, con le condizioni dei nuclei che alla stessa data erano in graduatoria.

A titolo esemplificativo e mantenendo il giusto diritto alla riservatezza dei cittadini, voglio citarvi solo alcuni degli innumerevoli casi messi a confronto e comparazione.

La sig.ra *****, **quarantenne, libera professionista** con scarso reddito, ospite di conoscenti perché dichiara di non disporre di un reddito adeguato al libero mercato, **segnalata personalmente all'assessore** da istituzioni del proprio paese, riceve parere favorevole per l'emergenza dalla commissione politica. Allegato (9.3) [verbale della commissione]

Oppure

La sig. ra *****. che ha superato i sessantacinque anni e che **integra la sua pensione con il reddito di attività lavorative** e sottoposta a sfratto, ha ottenuto alloggio in emergenza con la seguente motivazione: "...al fine di permettere alla sig.ra di protrarre più a lungo possibile la permanenza in un alloggio ed evitare l'inserimento in una casa di riposo, soluzione che attualmente angoscia notevolmente la sig.ra ancora autosufficiente". La motivazione appare alquanto contraddittoria, la signora non era mai stata in una casa di riposo, il solo elemento dell'angoscia per l'eventualità fa da presupposto di merito determinante per l'assegnazione della commissione. La signora ha avuto valutazione positiva per l'assegnazione d'emergenza. Allegato (9.3) [verbale della commissione]

Contemporaneamente la sig.ra **, 14 punti in graduatoria, anziana ed invalida con scarso reddito, povera quindi e sottoposta a sfratto imminente, era in lista di attesa da anni. (posizione n°334 nella graduatoria vigente)**

Contemporaneamente la sig.ra **, 13 punti in graduatoria, (posizione n°403 nella graduatoria vigente) invalida al 100% di età oltre i settanta anni e che vive in alloggio dichiarato non abitabile, era in attesa da anni**

Oppure un altro caso di emergenza:

Il sig. *****. che paga un **canone di 540** euro mensili ed ha un **reddito di 1000 euro al mese**, vive con i genitori per i quali sostiene alcune spese mediche. Il sig. *****. ha inoltre **usufruito del contributo affitto**. Inserito

nel bando ERP con punti 3 ha avuto valutazione positiva per l'assegnazione in emergenza. (**Allegato 9.3 nella graduatoria vigente**)

E' da segnalare che in questa data pressoché ridosso delle elezioni amministrative, in una delle ultime riunioni della Commissione Consultiva Casa, c'è stato un picco positivo di segnalazioni, sono stati presenti in quella data ben 51 casi per l'emergenza abitativa!

ma ...

La sig.ra ***, 13 punti in graduatoria (posizione n° 431 nella graduatoria vigente), invalida al 100% , con minori a carico che vive in alloggio sovraffollato, era in attesa da anni. (Vedi graduatoria ufficiale)**

Ora senza nulla togliere alla buona fede delle persone beneficiarie dell'alloggio d'emergenza ma **comparando i verbali della commissione consultiva casa e le situazioni dei tantissimi cittadini collocati ai primi posti della vigente graduatoria ERP**, risultava con prepotenza che l'elemento **determinante per l'ottenimento dell'alloggio fosse in effetti null'altro che il passaggio nella commissione politica.**

Nessun criterio veniva individuato né come primario né come subordinato, e per tanto è facile comprendere che l'unico vero criterio era **la conoscenza di colui che stava in commissione o di colui che segnalava la situazione in commissione.**

Ricordo per dovizia di particolari che le **assegnazioni di emergenze e straordinarie vengono fatte senza l'attribuzione di alcun punteggio**, e sono **sempre in deroga alle graduatorie.**

Stiamo dicendo che una **situazione di disagio abitativo**, se presentata in commissione consultiva poteva ottenere un alloggio in tempi rapidi e certi a differenza di situazioni **estremamente più gravi, e più che certificate al comune, addirittura presenti, anzi dimenticate nella graduatoria ERP, che un alloggio non lo ottenevano affatto.**

Per comprendere la condizione sociale ed economica dei nuclei in graduatoria passo a leggervene un elenco (allegato nuclei in graduatoria)

Ad un primo sguardo, traspare quindi una **grave disparità di trattamento** tra le situazioni di bisogno descritte nei verbali della commissione consultiva casa e quelle deducibili dai punteggi attribuiti ai cittadini ai **primi posti della graduatoria, cittadini in attesa da anni**.

Gli esempi di graduatoria sopra descritti riguardano solo casi ancora in graduatoria dopo il nostro insediamento, quindi con punteggi relativamente medi.

Valutato che negli anni le **relazioni della commissione politica** sono pressoché uniformi, oltre ad essere **improprie e grottescamente approssimative**, se messe a confronto con i cittadini che all'apertura dei bandi si ritrovavano anche nelle prime posizioni delle graduatorie, appaiano ancora più improprie e prive di ogni caratteristiche di merito, il vincolo per la loro validità.

Punto G

Percentuale delle riserve abitative

Le case vengono consegnate dall'ente gestore Acer all'Ufficio Casa del comune di Bologna con comunicazioni mensili o bimensili, anche se la disponibilità media di case nel corso di tutto un anno è di circa 500, esse vengono assegnate ai cittadini con cadenza giornaliera.

È da rilevare che dal 1999 al 2004 il numero di appartamenti da graduatoria consegnati ai cittadini risulta comunque molto ridotto.

Il numero degli appartamenti dati ai cittadini che partecipano al bando è ancora più ridotto se lo paragoniamo al numero di assegnazioni fatte in emergenza.

I verbali in oggetto della Commissione Consultiva casa delinea il sistema esistente dal 1995 al 2000.

La Legge Regionale n. 13 del 1995 "Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa" prevedeva, all'art.17, 1 comma che il

Comune possa riservare una quota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa; si da atto che è intervenuta una nuova normativa la Legge Regionale n. 8 del 25 febbraio 2000; **la normativa regionale non definisce più il numero di alloggi da destinare all'emergenza, la Commissione procede a incrementare la riserva dal 15% al 30%.**

Da allora ogni anno la riserva è stata deliberata al 30% e nella tabella che segue verifichiamo l'andamento effettivo delle assegnazioni.

Anno	Percentuale di emergenza deliberata	Assegnazioni su bando 70%	Assegnazioni totali 100%	Assegnazioni in emergenza proporzionali (deliberate)	Assegnazioni reali in emergenza	Assegnazioni totali reali	Percentuale effettiva delle assegnazioni di emergenza
1996	15%	238	340	51	60	298	20%
1997	15%	88	126	19	60	148	41%
1998	15%	242	346	52	75	317	24%
1999	15%	307	439	66	89	396	22%
2000	30%	239	341	102	150	389	39%
2001	30%	276	394	118	135	411	33%

2002	30%	170	243	73	136	306	44%
2003	30%	128	183	55	134	262	51%
2004	30%	226	323	97	130	356	37%

Allegati (10) (9.1) [verbali della commissione con i quali si esplicitano “le più disparate” prerogative della medesima]

Il percorso formale individuato era quello di misurare la percentuale sulla base degli alloggi che si prevedeva diventassero disponibili all’inizio dell’anno, non considerando poi l’effettivo andamento delle assegnazioni su bando.

La mancata valutazione di questa variabile ha fatto sì che l’incidenza delle assegnazioni in emergenza fosse più alta di quanto la stessa Giunta avesse deliberato.

Punto H

Ulteriori auto-attribuzioni di competenza della Commissione Consultiva Casa

La funzione di assegnazione politica è esplicitata formalmente con maggiore chiarezza con queste parole:

“L’amministrazione ha stabilito che la maggior parte degli alloggi che si desumono dall’art. 18 venga assegnato ai due elenchi annuali dei Casi Gravi (istruttoria tecnica territoriale coordinata a livello centrale) **con la riserva di una quota residua per le situazioni di emergenza** (cioè non inquadrabili all’interno del bando E.R.P. e dell’elenco dei casi gravi ed emergenti dei quartieri) **utilizzabile dall’Assessore e dalla Commissione Consultiva Casa.**

Si aggiunge pure che quando la Commissione Consultiva Casa, continua il verbale, esprime parere negativo per l’assegnazione, la decisione deve essere considerata inappellabile ...

Ma bisogna fermarsi un attimo; bisogna capire la funzione “consultiva” di una commissione che quando decide è poi

“inappellabile”. Non solo. Ma proviamo a capire il tenore delle decisioni.

Prendiamo per esempio un verbale immediatamente successivo. Il servizio propone 24 nuclei in emergenza, 12 sono accolti, 12 esclusi. Né l'accoglimento, né l'esclusione sono motivate; c'è solo l'elenco.

Allegato (8 a, Verbale n°42, 1/10/01, pag4-5) [verbale della commissione]

O addirittura un verbale successivo, in cui addirittura si vota, sulla inclusione o meno di un caso, ma non si motiva mai. E, sempre nello stesso verbale si precisa che le pratiche non sono istruite per quanto riguarda le condizioni di reddito, cioè la verifica ISE e ISEE e ciononostante si conclude e si decide ugualmente.

Allegato (8 b, Verbale n°57, 27/5/02, pag3-4) [verbale della commissione]

Si decide! questo è il senso, anche se la funzione dichiarata è consultiva, è la Commissione che decide nel bene e nel male e soprattutto **anche al di là di eventuale istruttoria proposta dai tecnici competenti; tecnici che possono anche essere sconfessati**, come si vede dai verbali sopraccitati, e né a loro né alle persone in oggetto di verifica è data alcuna motivazione al di là di un generico “non sussistono i requisiti per l'emergenza”.

Dunque possiamo facilmente intuire perché molti cittadini in graduatoria non ottenessero l'alloggio o lo aspettassero per anni; l'alloggio che secondo i parametri stabiliti doveva essere assegnato veniva dato ad altri cittadini considerati in emergenza.

Un elevato punteggio **in graduatoria** produceva due effetti contrari: da una parte infatti **un punteggio elevato** impediva la valutazione come caso eccezionale e d'emergenza, poiché si supposeva che l'assegnazione dovesse avvenire attraverso graduatoria, e dall'altro questo stesso punteggio elevato **non era mai realmente il dato fondamentale per procedere all'effettiva assegnazione**

Punto I

Si potrebbe continuare all'infinito nella disamina delle relazioni della commissione ma il tono delle motivazioni rimarrebbe comunque lo stesso, comune ad innumerevoli altri casi sottoposti all'esame della Commissione Consultiva Casa, lontano negli anni precedenti; nel frattempo, e non è da dimenticare questo particolare, **moltissimi nuclei familiari hanno atteso per anni la loro più che legittima assegnazione.**

E adesso c'è la parte più stridente di tutte queste procedure. Alcune delle **persone situate ai primi posti della graduatoria ERP sono addirittura decedute, sono morte.**

Secretandone le generalità per rispetto a loro e ai loro familiari vorrei elencarvi questi casi: l'elenco dei cittadini presenti nell'ultimo bando pubblico ERP del 2000 pubblicato nel 2002; fino ad oggi i **deceduti dal 2002 al 2004 e in attesa di assegnazione da noi rilevati sono 19.**

Elenco generale dei cittadini deceduti + 4 cittadini esclusi per decesso prima della stesura definitiva della graduatoria Allegato (11)

Eccovi le loro condizioni sociali ed economiche dei diciannove.
Scheda tecnica dell'ufficio. Allegato(11) + scheda divulgativa
Allegato (12)

È immediato intuire come sia più che evidente **una gravissima disparità di trattamento tra questi cittadini presenti nella graduatoria, sottoposti a tutte le verifiche per anni e coloro che invece entravano in emergenza per diventare assegnatari.**

Le persone decedute “erano” perlopiù multiproblematiche in quanto contemporaneamente anziane, quasi sempre invalide al 100%, sottoposte a sfratto esecutivo, in stato di fortissima precarietà economica o in abitazione inidonea: per loro, con graduatoria alla mano e situazioni di emergenza più che certificate dal Comune, nessuno ha mai pensato che potesse esserci un bisogno pari o superiore a quello dei beneficiari del riconoscimento di “emergenza” effettuato dalla commissione politica ; nessuno ha pensato ci potesse essere un'urgenza o un bisogno preponderante di questi cittadini, almeno tale da poter essere messo a confronto con i casi presentati in commissione. Le loro condizioni di disagio sociale ed economico erano gravi e più che accertate da anni. Nessuno si è adoperato ad utilizzare la procedura di emergenza per questi cittadini e i loro nuclei familiari.

Ricordiamo che la funzione delle assegnazioni d'emergenza ha natura di eccezionalità e non consiste in un esercizio ordinario di arbitrio.

Elementi che giustificano la condizione di emergenza abitativa si identificano con le fattispecie di **eccezionalità e/o urgenza**.

Per **eccezionalità** si intende un **bisogno preponderante in termini di gravità della situazione sociale ed abitativa**, e quindi **oggettivamente più grave rispetto a quello delle persone regolarmente collocate in graduatoria**; l'**urgenza** deve esprimere invece il concetto di **imprevedibilità per eventi sopravvenuti**.

Riscontriamo che a differenza di altri per costoro si è valutato non vi fosse né eccezionalità né urgenza.

Con documentazioni depositate al comune di Bologna da anni e bandi pubblici consultabili nessuno ha pensato ci potesse essere un'urgenza o un bisogno preponderante di questi cittadini.

Nella maggioranza dei casi verbalizzati dalla commissione, ed è una situazione diffusa nei tanti anni dei verbali, se li confrontiamo alla gravità delle condizioni di chi sta in graduatoria, non si riscontra un'“emergenza così grave da giustificare un'assegnazione in deroga alle graduatorie e uno scavalcamento di queste .

Un numero estremamente vasto di coloro che sono iscritti **alle graduatorie presentano caratteristiche di gravissimo disagio economico e sociale. Ricordiamo che le case pubbliche sono di numero limitato, pertanto la legge stabilisce che spettino a questo genere di categorie sociali più deboli.**

La condizione di questi cittadini è più che accertata dall'ufficio casa del comune di Bologna ma **nessuno ha pensato che questi presentassero un bisogno preponderante** rispetto ad altri che palesemente non presentano tanta gravità e tanto meno presenti nelle graduatorie pubbliche. **La legge stabilisce che le case di edilizia residenziale pubblica spettano a quei cittadini e a quei nuclei familiari che per condizione economica e sociale ne hanno maggiore bisogno.**

Ora dovremo aggiungere a tale quadro una situazione nuova ancora più singolare e grave.

Punto L

Le assegnazioni di emergenza sono sottoposte a un limite temporale; prima che diventassero definitive si procedeva con voto, sempre politico e della commissione a trasformare ogni assegnazione in definitiva e **senza che vi fosse mai una valutazione di merito.**

Negli anni in cui i cittadini sopraelencati risultavano deceduti si assegnavano case in emergenza o si confermavano definitivamente le assegnazioni a nuclei familiari con questi redditi. Allegato (13) [verbale della commissione]

Il personale tecnico del comune di Bologna aveva l'unico incarico di verificare se per il nucleo sussistessero i limiti massimi di permanenza nell'ERP e non nel verificare se ci fosse una permanenza della supposta

emergenza. Infatti le verifiche venivano fatte sui tetti generali di permanenza.

Questi cittadini entrati nelle case attraverso l'emergenza divenivano formalmente portatori di più diritti dei cittadini che avevano partecipato a bando pubblico, sottoposti invece a tutti i rigidi controlli.

Il risultato di una tale procedura era che **situazioni con redditi alti apparivano contemporaneamente come casi di emergenza, come consolidati inquilini dell'ERP o come casi sociali che improvvisamente miglioravano radicalmente la propria condizione economica.**

Vi leggo poi alcuni casi ancora più singolari che ho incontrato.

L'assegnazione fatta in emergenza di un ex consigliere comunale, facente parte della commissione consultiva in un mandato precedente. Consigliere comunale regolarmente proprietario di un alloggio privato. Tale voto favorevole è stato emesso da una seduta dalla commissione politica.

Nella seduta della commissione e nell'istruttoria relativa l'ex consigliere risulta non avere un appartamento. Successivamente da verifica fatta al catasto risulta che l'ex consigliere abbia venduto un appartamento in suo possesso (categoria A5) un anno dopo l'assegnazione in emergenza della commissione consultiva casa.

Il contratto di locazione dell'appartamento pubblico viene registrato due giorni dopo la vendita dell'appartamento. Ora tale consigliere può ritrovarsi in una situazione di grave disagio sociale ed economico ma questo non predispone una dichiarazione o un rilievo di merito dichiaratamente falso.

Tale ex consigliere paga ora una cifra d'affitto di circa € 470 annuali, una cifra mensile di 39 euro. (la situazione descritta può essere facilmente reperita nei verbali di assegnazioni alloggi di emergenza dell'ultimo mandato)

Ricordiamo che una delle caratteristiche che consente di entrare in emergenza è il non avere una proprietà ad uso abitativo: non avere un tetto. Non si comprende come mai il consigliere comunale non abbia partecipato a bando pubblico come fa ogni normale cittadino e compaia

invece caso di emergenza accertato anche con un appartamento di proprietà, appartamento venduto dopo un anno.

La palese grossolanità dell'azione e delle attribuzioni della commissione consultiva casa manifesta una disinvoltura tale da lasciare perplessi. Allegato 14 [Scheda tecnica del caso d'emergenza. La copia è depositata negli uffici]

Caso non dissimile è quello di un ex presidente di una commissione consultiva casa (ma di quartiere) che nel nostro recente passato ha avuto in assegnazione ma senza titolo un appartamento del comune di Bologna.

Un controverso caso che con sentenza è stato risolto invitando l'inquilino senza titolo ad abbandonare l'appartamento previo risarcimento di una cifra che il comune non è riuscito a dimostrare essere un intervento a proprio carico.

Sentenza del Tribunale di Bologna.

Ora questo inquilino che può senza difficoltà accedere a una casa attraverso il libero mercato (vista anche la mole del risarcimento) viene ripresentato agli uffici con segnalazione scritta da un consigliere comunale, ex appartenente alla commissione consultiva casa, come caso di emergenza!

È evidente la disparità di trattamento con qualsiasi altro nucleo familiare cittadino presenti in graduatoria o che si rivolge al mercato privato sostenendo cifre mensili molto diverse. Considerando il canone d'affitto mensile per condizione attuale si evidenzia in questo modo.

Un caso di emergenza sostiene, come canone d'affitto per una abitazione, una cifra pari a € 40 mensili, in media.

Sul mercato privato si deve sostenere un canone d'affitto per una abitazione con cifre pari in media € 800 mensili! (vedi ultimi aggiornamenti)

Punto M

La prassi comunemente adottata nel corso degli anni era che tutte le assegnazioni di emergenza divenivano naturalmente assegnazioni definitive, a tempo indeterminato.

Uno degli aspetti più singolari di tutta la faccenda è che **tali assegnazioni definitive venissero eseguite con ordinanza firmata di propria mano dall'assessore, da sempre!**

Così come tutte le deliberazioni presenti.

Stiamo dicendo che non solo dal 1999 al 2004 ma dal 1986 al 2003 gli atti di assegnazione delle case non sono firmati da alcun dirigente ma solo dall'assessore.

Infatti dall'istituzione della commissione consultiva casa del 1986 e fino al 2003 tutti gli atti sono firmati dagli assessori e non dai dirigenti.

Al grado massimo di questa assegnazione non c'è nessun atto firmato da dirigente.

L'assessore infatti firmava le ordinanze e le assegnazioni di graduatoria, le ordinanze straordinarie e le ordinanze di emergenza o ogni atto specifico per il singolo nucleo familiare interessato, adducendo una delega particolare del sindaco. Allegato (15) [centinaia di verbali]

Se a un primo sguardo appare gravemente improprio che consiglieri comunali, assessori, o politici in generale, debbano esprimere pareri tecnici, fare istruttorie sociali su singoli casi o parteciparvi, ad un secondo appare ancora più gravido di conseguenze che essi esprimano con voto politico l'assegnazione di un appartamento.

Appare ancora più significativo e singolare poi che un assessore firmi egli stesso ogni ordinanza, di ordine e grado.

A titolo esemplificativo e per meglio comprendere la grave situazione che vi descrivo sintetizzo l'attività d'esercizio dell'assessore sull'emergenza abitativa:

L'assessore in carica su ogni singolo caso

- 1. presentava il caso alla commissione politica che presiedeva,*
- 2. lo esaminava nella commissione con i consiglieri,*
- 3. si esprimeva con un voto, se c'è ne era necessità*
- 4. effettuava una assegnazione provvisoria, firmando di propria mano l'ordinanza di assegnazione della casa,*
- 5. dopo 2 anni trasformava l'assegnazione da provvisoria in definitiva, firmando di propria mano l'ordinanza di assegnazione della casa*

Ogni atto deliberativo e ogni altro intervento o provvedimento, anche quelli di natura più strettamente tecnica, era l'assessore a firmarli.

Non mi risulta che un assessore comunale o un assessore di qualsiasi ordine e grado della Repubblica italiana possa farlo!

La violazione amministrativa è sostanziale e non formale; il potere di esercitare ogni tipo di discrezionalità veniva confermato attraverso la firma di propria mano sugli atti più disparati, a prova di tale potere; lo si può facilmente evincere dall'esistenza di un altro atto in nostro possesso, l'atto con il quale l'assessore in persona comunicava al cittadino l'ottenimento dell'alloggio in emergenza, con lettera firmata di pugno e inviata a domicilio.

La carta intestata era dell'Ufficio Casa del Comune di Bologna, e la firma in calce è dell'assessore.

Le lettere ripetono questa formula: Allegato (16)

gentile signor /a,

in riferimento alla richiesta da lei inoltrata relativa all'assegnazione di un alloggio ERP, si comunica che tale richiesta è stata valutata ed accolta dalla Commissione Consultiva Casa nel corso della seduta avvenuta il

...e firmata, assessore del mandato

Capitolo 4. I politici assolvono a tutte le funzioni: politica, istruttoria, amministrativa; e firmano le ordinanze; nullità degli atti.

L'assessore in carica, (e nell'ultimo mandato è più che evidente), svolgeva contemporaneamente tutte le funzioni:

1.La funzione politica di programmare la strategia abitativa dell'assessorato per comune di Bologna;

2.La funzione istruttoria, in commissione consultiva, della valutazione sociale di singoli casi;

3.La funzione amministrativa nell'azione di firmare ed emanare i singoli atti amministrativi;

Non mi risulta che un assessore possa farlo. La legge è molto netta, precisa in proposito; molto più chiara di qualsiasi nostro irragionevole quesito.

La legge stabilisce che nemmeno il sindaco possa esercitare tanto potere e tanta discrezionalità, se non in via eccezionalissima e in caso di calamità naturali e di necessità della medesima gravità e natura. Gli atti sono migliaia.

Vorrei qui, solo a titolo esemplificativo, citarvi le più recenti sentenze disponibili del Tar del Lazio e del Tar di Milano in annullamento di atti che riguardano tali disposizioni. Una ricerca serrata potrebbe mostrare l'esistenza di un'intera giurisprudenza a riguardo.

Tar del Lazio, sezione 2 bis, dice con sentenza del 4 gennaio 2005 numero 55, citando la legge del '97 e il testo unico sull'autonomia degli enti locali, che risultano illegittimi gli atti amministrativi di natura gestionale a firma congiunta del sindaco e del dirigente competente.

Nel merito procede ad annullare un permesso di costruire, sottoscritto da sindaco e da dirigente responsabile di un comune. Il commentatore, sulla rivista "Italia oggi" del 14 gennaio 2005, rammenta la benevolenza del Tar nei confronti di tale comune poiché l'atipicità **dell'atto firmato da un organo competente (dirigente) e da un organo non competente (il sindaco) sia più grave di quanto si possa credere; l'atipicità rende nullo l'atto perché si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di separazione delle funzioni.**

Il TAR Milano, sentenza n. 8233/2001, che per forza di evidenza nell'annullamento di un atto dice quanto segue : **“La competenza sulle attività amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di ERP (attività che includono non soltanto i provvedimenti di assegnazione, ma anche quelli di annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione medesima) non spetta né al Sindaco, né all'Assessore competente, ma, sulla base del principio della separazione delle funzioni tra gli organi politici, cui sono affidate le funzioni di indirizzo e di controllo, e gli organi cosiddetti dell'Amministrazione professionale (o burocratici), essa spetta ai funzionari o dirigenti del Comune, come individuati sulla base della articolazione organizzativa del Comune medesimo, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti”.**

I Tar annullano da decenni atti congiunti di sindaco e dirigenti.

Qui invece ci troviamo di fronte ad atti unilaterali, che riportano unicamente la firma dell'assessore o degli assessori.

Visto che il sindaco può esercitare tale funzione solo in via eccezionalissima, in casi di calamità naturali e di necessità della medesima gravità e natura, atto che va motivato; visto il cospicuo numero di assegnazione in emergenza, assegnazione in deroga alle ordinarie, non mi risulta che negli ultimi 15 anni ci siano stati terremoti o cataclismi tali nella città di Bologna da giustificare una percentuale così alta di assegnazioni di emergenza rispetto alle assegnazioni di graduatorie.

Né mi risulta che un organo meramente politico, tanto meno un assessore o dei consiglieri comunali possano attribuirsi, violando ogni legge e procedura amministrativa una riserva di alloggi per assegnazioni in deroga, quasi a segnare una precisa riserva di caccia per l'esercizio dell'attività politica.

Ci chiediamo se tutto ciò sia lecito e non procuri invece qualche ragionevole dubbio di legittimità, vista l'assenza di qualsiasi rispetto del quadro normativo, dei procedimenti amministrativi, la separazione pur minima dei poteri tra funzione amministrativa e funzione politica con l'attribuzione di incarichi vietati dalla legge.

Il dato parla da solo e anticipa una risposta al legittimo dubbio del cittadino: “le case a Bologna vengono assegnate sulla base dell’ordine di bisogno stabilito dalla legge, con le graduatorie, con istruttorie imparziali o sulla base di valutazioni meramente politiche?”. I sintomi di questo malessere sono a tal punto manifesti nei cittadini (vedi il primo capitolo di questa esposizione) da diventare un guasto più grave di quanto i colloqui potessero far rilevare. Quando i sintomi che manifestano i cittadini a colloquio vengono confermati dai segni che ho appena evidenziato ogni credibilità della P.A. va a mancare.

Di fronte a una situazione in cui dalla metà a un terzo del patrimonio ERP annuale (a seconda dell'anno) veniva pianificato e assegnato da una commissione politica con le modalità sopra descritte (nel 2003 l'51% delle assegnazioni sono di emergenza), e quasi a confermare le sollecitazioni dei cittadini incontrati durante questi mesi, **abbiamo invece dovuto prendere atto che l'organizzazione dei servizi abitativi risultava invece in tutt'altro stato: fortemente carente nella gestione dell'ordinario, con personale limitatissimo nel numero e visibilmente demotivato vista l'assenza di strumenti operativi adeguati. Una situazione anch'essa molto singolare.**

Nello specifico abbiamo trovato paradossale che al nostro insediamento gli uffici del servizio casa non disponessero delle informazioni minime per pianificare la risposta al fabbisogno abitativo; in particolare, erano assenti le informazioni sullo stato degli alloggi del comune di Bologna, sulla loro disponibilità per assegnazione, su chi vi abitasse dentro, nonché sui tempi previsti per i singoli interventi di ripristino o manutenzione.

Era assente un quadro razionale e credibile di tutte le informazioni utili.

Ogni attività positiva svolta dagli operatori di questi uffici, era demandata unicamente alla volontà dei singoli individui, e dei funzionari, senza l'esistenza di un coordinamento generale, di un settore specifico, di un piano strutturato di collaborazione/controllo o coordinamento fra uffici comunali, interni ed esterni.

Analoga grave confusione si riscontrava anche rispetto ai rapporti tra comune ed ente gestore nella condivisione delle procedure che spostano un cittadino da una casa all'altra; si riscontrano difficoltà nella gestione delle procedure più semplici, ritardi incolmabili e di anni nel controllo dei requisiti per permanere negli alloggi assegnati, e sulle più varie informazioni che il cittadino può richiedere.

Gli operatori poi manifestavano un più che significativo disagio, poiché **gravati dalle sollecitazioni esistenti di alcuni consiglieri comunali che**

inviano segnalazioni e istruttorie di ogni tipo agli uffici per l'assegnazione di case in emergenza; questi operatori si ritrovano gravati di un tale carico di attività che, sempre sotto numero, non riescono mai a reggere. Risultano infatti, essi sì, in uno stato di continua emergenza!

Ho riscontrato che al nostro insediamento tutte le conoscenze sulla casa fossero disperse in molteplici settori del comune e che fossero più che fragili i punti di raccordo e di concentramento delle informazioni utili al fine di ricostruirne un quadro razionale.

All'ufficio casa mancava quasi tutto.

La condizione dei controlli su chi ha perso i requisiti per stare nelle case del comune di Bologna risalgono al 2001. L'ultima comunicazione dell'ente gestore Acer, risale ad agosto del 2004 e riguarda perdite di requisiti dei cittadini del 2001. Una condizione particolarmente preoccupante.

Ad agosto la situazione dei primi 20 nuclei che non hanno più diritto (se confermano il reddito per 2 anni) ad abitare nelle case del Comune di Bologna presentano queste cifre reddituali.

E passo anche a leggervi quale era la condizione dei 10 più ricchi inquilini che attualmente vivono nelle case del comune di Bologna.

Superamento redditi anno 2001 221 nuclei

L'ISE è determinato da un calcolo che somma redditi (con detrazione Canone e aggiunta la rendita del patrimonio mobiliare), patrimonio mobiliare (con detrazioni), patrimonio immobiliare (con detrazioni); l'ISEE è l'ISE suddiviso per parametri in relazione alla composizione del nucleo familiare es.: se il nucleo è composto da una persona sola l'ISEE è uguale all'ISE, se composto da due persone l'ISEE è l'ISE/1,57, se il nucleo è composto da tre persone l'ISEE è uguale all'ISE/2,04 e così via

Questi sono i redditi degli assegnatari più ricchi e attualmente in decadenza

ISE in Euro	ISEE in Euro	Mq. APPARTA MENTO	Canone nella fascia della decadenza
81.403,10	51.849,11	72,6	344,46
115.030,50	115.030,50	74	344,86
122.099,97	77.770,68	99	453,51
142.397,86	68.791,24	72,6	316,45
88.093,40	43.183,04	75	332,26
98.121,35	39.886,73	76,8	360,28
82.402,26	33.496,85	76	344,0
98.945,92	48.502,90	72,8	349,17
135.511,6	135.511,62	47,4	247,89
81.946,62	40.169,91	69,9	342,86
132.216,54	84.214,36	89,7	396,14
83.458,34	40.910,95	74,9	330,91

Sono cifre molto significative e che dimostrano quale rilevante arretratezza vi fosse nella gestione ordinaria e che presentassero le strutture di controllo.

Il primo nucleo per eccedenza ha reddito di 142.397,86 euro e il secondo più ricco ha un reddito di 132.216,54 euro; il secondo è una single!

Per alcune delle persone che sono ora in decadenza, per superamento del reddito, non è stato possibile rinvenire negli archivi comunali il decreto di prima assegnazione dell'alloggio.

Siccome tutte le domande con le quali si partecipa ai bandi ERP sono debitamente protocollate e archiviate, appare logico presumere che alcuni dei nuclei familiari che sono attualmente in decadenza per superamento dei limiti massimi di reddito, siano entrati in quell'alloggio attraverso una procedura di "emergenza" o comunque al di fuori dai bandi pubblici.

Tra i 221 per i quali non è stato possibile rinvenire negli archivi comunali il decreto di prima assegnazione dell'alloggio c'è attualmente un consigliere comunale ex componente della passata commissione consultiva casa.

(per la scheda tecnica a riguardo si può richiederla direttamente agli uffici che possono rilasciare informazioni a soggetti aventi diritto)

Riscontrata la grave situazione di arretratezza degli uffici, che per legge sono preposti all'intervento, alle istruttorie sociali, alle assegnazioni, alle procedure tecniche di ogni ordine e grado, viene immediatamente spontaneo un confronto con il sistema di assegnazioni adottate invece dalla commissione politica secondo la prassi descritta nei capitoli precedenti.

Emerge con prepotenza l'inevitabile inefficienza degli uffici comunali, sobbarcati di una mole di tali e tante sollecitazioni da non riuscire a sostenere una programmazione e l'evidente efficienza della commissione politica!

Il confronto risulta ancora più singolare e grave proprio perché è il livello politico, per definizione e per legge, ad essere deputato ad agire sul piano della programmazione e del controllo; è proprio il livello politico che deve programmare e mettere gli uffici operativi nella condizione di poter svolgere al meglio il proprio compito e il proprio lavoro.

Capitolo 5. Quadro deliberativo attuale e verifica col precedente

Come è noto, la giunta attuale ha ritenuto, in applicazione delle leggi, di riconoscere ai tecnici preposti la funzione di gestire lo strumento delle **assegnazioni di emergenza**, al fine di supportare ogni provvedimento di assegnazione con **riscontri oggettivi e valutazioni ponderate** che prevengano, nell'interesse pubblico, ogni genericità, approssimazione o **difetto nella motivazione dell'atto, presupposto questo per la sua stessa legittimità e validità.**

La Giunta ha ritenuto che i procedimenti di assegnazione degli alloggi di emergenza dovessero essere debitamente motivati in maniera tale da

evitare qualsivoglia disparità di trattamento, e per tanto ha deciso di mutare la natura e la composizione della commissione per l'emergenza; **una commissione che è un organo ausiliario** e che in base alle proprie competenze può raccogliere informazioni, organizzare i dati, esprimere pareri consultivi ma **non esercitare potere vincolante** per i dirigenti di settore che emanano le ordinanze.

Tutto questo alla luce della legge che definisce quale **principio cardine della P.A.** debba essere **il principio di imparzialità.**

E' un dato oramai acquisito che per l'assegnazione di un alloggio fossero obbligatorie, solo valutazioni tecniche invece che valutazioni di natura politica. Rammento che se la giunta non avesse proceduto con scrupolosità in questa direzione sarebbe ancora tuttora in vigore, come lo è stato per ventenni, una commissione politica per le assegnazioni di emergenza.

E' necessario considerare che, proprio per non dare adito ad ambiguità di sorta e adeguarsi al citato quadro normativo, il Comune di Bologna, con deliberazione consiliare OdG n. 170/1997 sulla ripartizione delle competenze "tra organi politici e dirigenza in relazione alle attività svolte dai Quartieri sulla base delle funzioni delegate" ha stabilito che "1° novembre 1997 sono inapplicabili tutte le disposizioni contenute in provvedimenti quadro a valenza generale, le deliberazioni di portata generale e di definizione delle funzioni delegate ai Consigli di Quartiere, in contrasto con la normativa vigente in materia di competenze degli organi, con particolare riguardo all'art. 51 della 142/90 e all'art. 3 del d.lgs. n. 29/93, con la normativa statutaria e principalmente con l'art. 44 dello Statuto, nonché con i regolamenti sulla dirigenza, sul procedimento amministrativo, sulla contabilità e sui contratti e con i contenuti del presente provvedimento". Con la stessa deliberazione ha stabilito anche che "risulta privo di presupposti normativi il mantenimento delle Commissioni Assistenza, perché in contrasto con l'attribuzione di funzioni demandate ai dirigenti".

Ma se tutto era così chiaro, tanto da eliminare le Commissioni Assistenza, di composizione analoga e struttura simile a quella della Commissione Consultiva Casa, perché questa ultima invece è rimasta in vigore??

Ora nella fattispecie sembra emergere una **vasta zona d'ombra, o per meglio dire un'area d'ombra e per area intendo un sistematico e quantificabile numero di case**, che negli anni, per gli atti in possesso, sono diventate poco meno di due migliaia, **non sottoposto al rispetto dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità, perseguimento dell'interesse pubblico generale che vincolano qualsiasi atto di questa o di ogni altra amm.ne pubblica.**

Ricordiamo che stiamo parlando di numeri importanti: stiamo parlando di una media di 130 alloggi per ogni anno per l'emergenza, e 685 emergenze per gli ultimi 5 anni. Il numero diviene più che cospicuo se consideriamo che gli atti risultano tutti firmati solo dall'assessore, pertanto essi risultano nulli.

Moltiplicando il dato annuale di ogni assegnazione ordinaria, straordinaria, ecc... (dal 1990 al 2003 gli anni sono ben 13, stante la riforma della P.A.) sia per l'attività della commissione politica casa che per la non validità degli atti, vista la firma degli assessori di ruolo, parliamo di procedimenti nulli e annullabili con impugnazione di più di 5000 assegnazioni!.

Capitolo 6. . Conseguenze dell'arbitrarietà e dei privilegi della Commissione Consultiva Casa

Assodati i legittimi dubbi sulla liceità di questi atti mi sembra più che evidente la **palese ingiustizia e arbitrarietà di trattamento dei cittadini. Infatti la corretta separazione dei poteri è uno strumento antico introdotto nella pubblica amministrazione per evitare qualsiasi**

disparità di trattamento dei cittadini, per garantire un controllo incrociato tra le funzioni.

Con la commissione consultiva casa e la confusione di poteri e di esercizio di potere sopra descritta **i principi di trasparenza e di applicazione della legge appaiono come un puro surrogato.**

I principi di trasparenza vengono adottati e applicati per i cittadini che partecipano ai bandi, che all'atto della designazione in graduatoria sono sottoposti a tutti i vincoli e a tutti i controlli, a tutte le valutazioni del loro bisogno previsto dalla legge, cittadini che aspettano la casa per anni (questo è il dato reale) ; **i principi di trasparenza vengono applicati per i cittadini che dai bandi vengono esclusi,** perché **non abbastanza poveri** da poter avere una casa pubblica; ma questi medesimi principi **non vengono applicati** per i **cittadini che passavano attraverso la commissione consultiva presieduta e formata dai politici** e che ottenevano l'alloggio solo sulla base di **valutazioni effettuate da un organo meramente politico.**

Dove è finita l'imparzialità della pubblica amministrazione e la trasparenza ? di quale imparzialità stiamo parlando?

Se dopo centinaia di confronti emerge con evidenza che i cittadini pensano che la casa la si ottenga solo dopo la **segnalazione scritta di Assessore o Consigliere Comunale, o attraverso contatto con loro** e che questo parere, sia di fatto **il passaggio determinante,** è evidente che essi pensano che **la casa non la si ottenga attraverso la partecipazione al bando pubblico!**

Forse ne hanno dei motivi?!

Ricordo che le case di Edilizia Residenziale Pubblica, sono un numero limitato. Esse devono essere utilizzate, e per legge, a soddisfare prioritariamente il bisogno dei cittadini in maggiore difficoltà

Non ci sembra giustificabile, ne comprensibile un **sistema di assegnazioni che sistematicamente scavalca le condizioni di gravissimo bisogno delle**

persone collocate nelle graduatorie e delle persone che non avendo i requisiti sociali ed economici, stabiliti dal bando, non possono partecipare alle graduatorie ma si rivolgono al libero mercato.

Come sappiamo le persone che non partecipano ai bandi si rivolgono al libero mercato dovendo sostenere, per Bologna, affitti gravemente onerosi, con cifre difficili da sostenere, o nel caso di un acquisto mutui che peseranno per tutta l'esistenza.

La casa è un bene primario che può decidere della vita delle persone; molte famiglie bolognesi impiegano le sofferenze di una vita per averne una.

Tanti cittadini sono costretti a trasferirsi altrove per riuscire a vivere una vita dignitosa (in provincia di Bologna o in altre località e città): **un evidente danno per sé, per le proprie famiglie e per il bacino economico della città in cui viviamo.**

Capitolo 7: Violazioni gravi e motivazione dell'azione amministrativa

Ora non sta a me stabilire se dietro ogni singolo atto o azione di un singolo componente della commissione consultiva casa vi sia dolo o illecito; non sta a me dire se vi siano gli estremi per procedimenti penali o meno, ma stava a me in qualità di assessore (e l'ho fatto) denunciare la grave colpa di una pratica consolidata che ha eluso per anni delle disposizioni previste da tutte le fonti del diritto, creando la condizione oggettiva di possibilità di realizzazione del singolo atto illecito.

Ora cercherò di riassumere le gravi violazioni:

Parliamo di **violazione della legge regionale vigente e precedente** che stabiliscono che l'accesso all'ERP avvenga tramite graduatoria,

imponendo l'adozione di criteri fissi affinché “ le case vadano a chi più ne ha bisogno”, e che prevede inoltre che in situazioni di emergenza abitativa (e l'emergenza è caratterizzata dall'eccezionalità e dall'urgenza), si **possano** fare delle assegnazioni in deroga alla graduatoria, ma che tali assegnazioni sono delle eccezioni e nel **rispetto dell'imparzialità della pubblica amministrazione**.

Violazione del Decreto legislativo 267/00 e tutta la normativa in vigore dal 1990 sulla separazione tra funzione politica e tecnica che stabilisce in maniera inequivocabile che spetta al dirigente adottare tutti i provvedimenti di gestione amministrativa secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti. Tra questi provvedimenti, citiamo in particolare, la presidenza a commissioni di gara e concorso, la responsabilità delle procedure di gare a concorsi, la stipula di contratti, e , a norma della lettera f) del D.L. 267/2000, **tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni di natura discrezionale.**

Violazione della dell'art. 97 della costituzione nazionale, violazione grave poiché l'articolo è un elemento cardine del nostro ordinamento. L'art. 97 stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. **L'azione della commissione consultiva casa ha violato l'art. 97 della costituzione perché non trattava in maniera imparziale i cittadini, in quanto eludeva la graduatoria ERP, strumento stabilito dalla legge regionale per l'accesso al patrimonio abitativo pubblico, ovvero i casi in deroga presi in esame dalla commissione non risultano emergenti per bisogno rispetto a quelli delle persone in attesa scavalcando indebitamente le persone in graduatoria.**

L'istituzione di una commissione politica è di per sé una violazione grave poiché attribuisce un potere ai politici che essi non hanno, ma che hanno esercitato violando la legge nazionale, regionale svolgendo impropriamente funzioni amministrative e facendo le veci degli organi competenti e del personale professionale deputato al ruolo.

La Pubblica Amministrazione italiana è approdata a un sostanziale processo di riforma procedendo a chiarificazioni relative sia all'attribuzione di nuovi compiti e funzioni degli enti locali, sia alla riorganizzazione e modernizzazione dell'amministrazione centrale sia - infine - allo snellimento di tempi e procedure con l'articolazione di garanzie per il cittadino.

La riforma del 1990 è una tappa fondamentale per comprendere che non ci sarebbe stato più spazio per qualsiasi ambiguità . L'ispirazione di fondo, costituita dai criteri di efficienza, trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa rafforza gli strumenti di controllo della *performance* della P.A., in termini di costi e risultati attesi. Inoltre, le leggi Bassanini contengono espliciti riferimenti all'introduzione di codici di condotta nel settore pubblico e a carte dei servizi, inscrivendosi in quella "cultura" della riforma amministrativa che pone l'accento sulla qualità dell'offerta pubblica di servizi e sui diritti del cittadino-utente.

Ora ci sembra abbastanza palese che per le diverse motivazioni sopra addotte, tale riforma confligga con la gestione reale delle politiche abitative pubbliche a Bologna .

Nella Pubblica amministrazione l' assenza di separazione e distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa elide i principi cardini della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. **Questa condizione può divenire l'anticamera per violazioni non solo di natura amministrativa. La separazione dei poteri e delle funzioni garantisce il reciproco controllo delle medesime e l'imparzialità delle azioni nei confronti dei cittadini.**

Un terreno più che caotico in cui c'è evidente disparità di trattamento dei cittadini può essere uno spazio per qualsiasi guasto.

Alcuni mesi dopo l'insediamento della nuova giunta abbiamo proceduto all'approvazione di una delibera che si occupava di una controversia legale

in conseguenza della quale il comune di Bologna doveva versare l'onorario ad un legale esterno all'amministrazione.

Il caso riguardava un funzionario del patrimonio immobiliare, contro il quale il Comune aveva deciso di costituirsi parte civile.

La persona in questione era risultata coinvolta per ben 2 volte in una vicenda di corruzione avente ad oggetto l'assegnazione di un alloggio pubblico (la seconda andata in prescrizione).

E' stata da allora ad oggi l'unica delibera di questo genere che rammenti.

Un deplorabile caso. Vedi sentenza del Tribunale di Bologna e delibera di giunta.

I risultati di un cattivo andamento della P.A. può aprire spazi a guasti, a deplorabili azioni, atti singoli che vanno banditi dal nostro consesso civile e dalla possibilità che si manifestino.

Crediamo che il sistema di cose descritto è stato fortemente lesivo dell'Amministrazione Pubblica e del suo credito e le ha creato un grave danno economico e di immagine!

Questo è un ulteriore passaggio che va valutato e ponderato.

Così come va valutata e ponderata la domanda :“come mai e per quali motivi, per tanti anni consiglieri comunali di lunga esperienza ed ex assessori, oltre a non rendersi conto di una quadro così distorto e alterato, affermano con disinvoltata leggerezza “che rispetto alle assegnazioni delle case del Comune, non vi sia nulla da nascondere”?

Perché in tanti anni nessuno è intervenuto con i dovuti provvedimenti?

Gli atti di cui abbiamo trattato sono tutti pubblici. Vista la legge sulla trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi, per averne visione è sufficiente farne richiesta agli uffici predisposti del Comune di Bologna.

Oggi ci sembra più che doveroso muoverci in questa direzione, proprio per tutelare la P.A., l'onestà dei suoi dirigenti, dei funzionari, degli operatori e

dei politici che si trovano ad assumere incarichi di diversa natura e naturalmente dei cittadini di Bologna, legittimamente portatori di diritto.

È un dovere per i politici, di qualsiasi schieramento essi facciano parte rimodulare tutte le procedure affinché non vi sia né disparità di trattamento e neanche un malessere civile nella cittadinanza supportato da tanto fondamento.

Ora, di fronte a queste vaste zone d'ombra e ad un significativo orientamento dell'opinione pubblica in direzione della convinzione del perpetuarsi in modo naturale di atti amministrativi non leciti, soprattutto in relazione all'assegnazione degli alloggi pubblici, ho ritenuto oggi indispensabile una radiografia approfondita dello stato assegnativo del patrimonio immobiliare del comune di Bologna.

Dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo proceduto accelerando i processi di assegnazione, razionalizzando le procedure, creando un nuovo settore, dedicato alla casa, in cui concentrare tutte le competenze e le conoscenze esistenti sul tema; e raggiungendo dei risultati ad oggi già buoni.

Ma la condizione che nelle pagine precedenti ho descritto pesa come un macigno sulla realtà presente, producendo guasti insanabili nella P.A. e una disparità di trattamento dei cittadini che mette in severa crisi lo sforzo di adottare le procedure stabilite, le leggi e i regolamenti in proposito.

Non occorre drammatizzare ma occorre gradualmente ripristinare le regole comuni. Rapidamente stiamo procedendo ad un check-up di tutta la condizione abitativa patrimoniale del comune di Bologna, consapevoli del diritto che possono aver manifestato in buona fede tanti cittadini a cui è stata assegnata la casa in emergenza ma nel medesimo modo consapevoli che questa attitudine ad eludere la legge ha segnato un guasto insanabile per l'amministrazione pubblica allontanandola dalla sua più degna funzione.

Una prospettiva concreta per calmierare i costi delle case a Bologna passa attraverso un ripristino dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa. In questo senso può facilmente essere intuibile la funzione strategica delle politiche abitative del Comune.

È nostro dovere ripristinare la trasparenza con tutti gli strumenti dovuti. Le case pubbliche spettano a chi ne ha diritto.

La casa è una priorità del nostro programma; bisogna progredire nelle scelte verso una svolta sostanziale che sia la soluzione dei tanti problemi che vi sono connessi.

Vista la situazione sopra descritta, a mio parere occorre sullo specifico tema ripristinare la correttezza dei funzionamenti, attraverso un ritorno alla certezza delle regole, **pretendendo però chiarezza, una chiarezza dovuta, sulle diverse aree di opacità che sembrano coinvolgere molti anni del nostro passato.**